



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

M. G. RODOMONTE, *L'eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 172*

Il titolo del volume collega felicemente la ricorrenza del settantenario dell'adozione della Costituzione repubblicana al percorso evolutivo congiuntamente compiuto, all'interno dell'ordinamento italiano, dal principio di eguaglianza senza distinzioni di sesso. Felicemente nel senso di riuscire a mettere bene in evidenza il dinamismo di fondo insito nel dettato costituzionale, che ha di conseguenza spinto lo sviluppo interpretativo del principio egualitario in esso enunciato.

Il superamento del modello statualista ottocentesco – per il quale sostanzialmente la garanzia di diritti e libertà promanava in via esclusiva dalla legge dello Stato – si realizza in una nuova concezione del costituzionalismo, che pone “al riparo” dalle cangianti decisioni maggioritarie un'ampia gamma di diritti, la cui posizione inviolabile impregna nella sua essenza la Carta medesima e i valori ad essa connessi. L'impianto costituzionale scaturito dalla discussione in Assemblea Costituente non può infatti prescindere dall'eredità del periodo fascista, nel quale uno Stato onnipervasivo era in grado di sospendere le garanzie di libertà e di eguaglianza ed il modello ideologico di società poneva la figura femminile in posizione di subalternità.

L'introduzione della pari dignità sociale – come chiarito nel I Capitolo dall'Autrice attraverso una vivace ricostruzione del complesso dibattito in merito in Assemblea Costituente – è l'evoluzione semantica della formula “eguale trattamento sociale”, ritenuta dal Comitato di redazione “espressione non definita, che si poteva prestare ad equivoci”. Carattere essenziale di un documento costituzionale proiettato verso il futuro, in considerazione dell'insufficienza della sola eguaglianza in senso formale, la pari dignità sociale esprime dunque il salto di qualità in tema di eguaglianza nella complessa architettura costituzionale del secondo dopoguerra. La “nuova” eguaglianza, menzionata

* Contributo sottoposto a *peer review*.

in più parti attraverso il testo costituzionale del 1948 (artt. 3, 29, 37, 48 e 51 Cost.), non è cieca rispetto alle differenze e si dota dello strumento “cerniera” rappresentato dalla pari dignità sociale per coniugare elemento formale ed elemento sostanziale declamati nei due commi dell’art. 3.

La dimensione familiare, nel progetto di donna delineato in Costituzione ed al netto delle divergenti visioni su di essa fra cattolici e laici in sede costituente, esprime il superamento della funzionalizzazione della famiglia allo Stato operata in epoca fascista. Il secondo comma dell’art. 29 ha posto tuttavia non pochi problemi ermeneutici rispetto alla difficile coesistenza, di natura evidentemente compromissoria, fra l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e il limite dell’unità familiare garantito dalla legge. La formulazione deve correttamente trovare la propria soluzione nel suo significato dinamico ed evolutivo, all’interno del quale il legislatore è chiamato a incidere in connessione con il mutamento delle esigenze sociali che investono una formazione sociale “non cristallizzata”. In tal senso pare lecito sostenere che la scelta del Costituente abbia privilegiato una struttura tradizionalmente dominante all’interno della società italiana – quella “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” –, ma l’abbia altresì condotta nella nuova dimensione dell’eguaglianza fra i coniugi, scardinando le impostazioni gerarchico-autoritarie del passato.

Appare singolare che a fronte del portato innovativo introdotto dal testo costituzionale, l’adeguamento della legislazione ordinaria ai principi costituzionali sia proceduta piuttosto tardivamente e a singhiozzo, soprattutto mediante il grimaldello del secondo comma dell’art. 3 Cost, fatto ruotare alternativamente dal legislatore e dal giudice delle leggi. Ciò anche a fronte di evidentissime contraddizioni sussistenti fra i valori costituzionalmente protetti e la concreta situazione della legislazione vigente. In tal senso valgono su tutti, a titolo esemplificativo, le questioni del diverso meccanismo sanzionatorio previsto per l’adulterio femminile o le c.d. “clausole di nubilitato” in ambito lavorativo. Così vengono messi in collegamento logico i capp. II e III del volume, con l’apprezzamento della condizione economica, familiare e politica della figura femminile descritta dalla Carta da un lato, e l’individuazione di tappe cronologiche di attuazione dell’eguaglianza fra i sessi dall’altro.

Ciononostante eguaglianza non può e non deve significare omogeneizzazione *tout court* fra i generi, specie in considerazione del “particolare ruolo sociale della donna” che ne illustra lo *status* costituzionale. Per converso, le trasformazioni sociali tipiche di questa epoca storica hanno esteso anche agli uomini forme di tutela e responsabilità tipicamente in capo alle donne. Si pensi in quest’ottica al “recente” (legge 8 marzo 2000, n. 53, poi razionalizzata grazie al D. Lgs. 151/2001) inserimento del congedo parentale ad entrambi i genitori in condizioni di parità, che è allacciato tanto ad una evoluzione legislativa e

giurisprudenziale che fa riferimento agli anni '70 del XX secolo, quanto ad un diverso *focus* interpretativo, orientato sullo sviluppo morale e materiale del figlio.

In tal senso, la combinazione qui evocata fra legislatore e giudice è funzionale a sottolineare come appaia significativa la titolazione del capitolo IV, che nel declinare la parità di accesso alle cariche elettive la collega a “percorsi giurisprudenziali e legislativi”, con una scansione ordinale che induce alla riflessione. La prassi (e la statistica) dimostrano infatti con particolare eloquenza come l'ambito politico costituisca il confine tradizionalmente più resistente alla consolidata e riconosciuta presenza della donna. L'Autrice pone bene in rilievo come la tensione più attuale verso la valorizzazione politica della figura femminile giochi di sponda con il contesto internazionale, stimolando pratiche virtuose negli ordinamenti contemporanei sulla scorta di dinamiche di *empowerment* e *gender mainstreaming*.

Sul piano interno, un ruolo centrale è stato ricoperto dalle revisioni costituzionali dei primi anni 2000 degli artt. 51 e 117 Cost. Ricalcando e ricalibrando l'obiettivo formulato nell'art. 3 Cost., sono state poste le basi per l'implementazione di azioni non più limitate alla mera rimozione delle diseguaglianze di genere, ma volte alla adozione di interventi promozionali tesi a conseguire pari situazioni di partenza fra donne ed uomini. L'Autrice chiarisce efficacemente come non si sia trattato di un processo lineare e privo di *revirements*. Particolarmente utile per la comprensione di questo aspetto si rivela la scelta di aprire il Cap. IV con la decisione della C. cost. n. 422/1995, e di chiuderlo con le misure antidiscriminatorie presenti nel *Rosatellum-bis*, come a completare un percorso euristico che dalla diffidenza iniziale circa il potenziamento delle *chances* di pari accesso alle cariche pubbliche conduce al sempre più “normale” consolidamento di strumenti di promozione della figura della donna in politica.

Prima però di rendere pacifica la legittimità di interventi in tale direzione, è stato necessario superare l'argomento teorico che leggeva l'adozione di meccanismi tesi alla parificazione delle *chances* come crepe nella concezione della generalità della rappresentanza in campo politico. A ben vedere tuttavia, alla predisposizione di “quote” non corrisponde affatto un vincolo fra eletti ed elettori in grado di vulnerare la rappresentanza della Nazione enunciata dall'art. 67. Inoltre la “rappresentanza di genere”, incidendo nella fase preliminare il voto e non già direttamente sul suo risultato, assicura semplicemente il rispetto, costituzionalmente previsto, della parità di accesso alle cariche pubbliche senza con ciò fornire garanzie circa il risultato.

Il raggiungimento di tale consapevolezza conduce necessariamente a permeare non soltanto il livello legislativo ma anche quello esecutivo, assecondando stavolta una interpretazione più rigorosamente *result-oriented*. Ma la sostanza della questione ricade nella progressivamente riconosciuta capacità di penetrazione dell'eguaglianza di genere in tutti i rivoli dell'ordinamento costituzionale, elevandola a stella polare in grado sempre più di

orientare la navigazione politica. La scansione cronologica degli elementi antidiscriminatori contenuti nelle leggi elettorali, nazionali e regionali, offerta dall'Autrice, sembra avvalorare questa tesi.

In conclusione, il volume appare assai utile in ogni sua parte. La genesi della concezione repubblicana circa l'eguaglianza senza distinzioni di sesso è argomentata con puntuali riferimenti dottrinari ed ampio impiego delle fonti; il frutto del lavoro del Costituente, in relazione alla statura pluridimensionale della donna, fornisce le premesse e le conoscenze fondamentali per apprezzare il progressivo processo, tuttora in corso di svolgimento, di potenziamento della figura femminile, in direzione di una sempre più concreta parità fra i generi; l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale di tale percorso, in campo politico, offre una fotografia della condizione faticosamente raggiunta, ma lascia presagire l'inarrestabile sviluppo di una costante maturazione, nella cultura nazionale ed internazionale, della necessità di dare attuazione ad una piena e compiuta eguaglianza senza distinzioni di sesso. Anche e soprattutto nei *loci* della rappresentanza, in cui vengono elaborate le risposte della società complessivamente considerata. Emerge dal volume un respiro di comunità e non settario, un elemento relazionale della Costituzione, che del resto “favorisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Se gli ostacoli che impediscono quanto sopra vanno senz'altro rimossi, il compito è della Repubblica, intesa nella sua accezione più nobile e policroma. Tuttavia l'Autrice mette in guardia dalla semplificazione omologante: il pieno sviluppo della persona umana è infatti un obiettivo differenziato, si potrebbe dire necessariamente “personalizzato”, che sul piano dell'eguaglianza senza distinzioni di sesso va realizzato eliminando le discriminazioni, ma attraverso la lucida considerazione delle differenze.

Michele Crisafi